

STATUTO

Associazione **Ripensiamo Roma**

Art. 1 – Costituzione e scopi

L'associazione **Ripensiamo Roma**, costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, è una associazione di cittadini con finalità di promozione di attività culturali e sociali al servizio della comunità locale e per il miglioramento della Città di Roma e dell'area metropolitana e di formazione di un terreno fertile di cultura liberale, popolare ed europeista nel territorio.

Art. 2 – Attività

L'Associazione promuove attività finalizzate a sostenere e diffondere i propri valori.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione utilizzerà un simbolo così dettagliato:

- Allegato "A" – rappresentato dalla scritta in blu "**ripensiamo ROMA**" e dall'immagine del colosseo e della cupola di San Pietro di colore blu su sfondo del tricolore verde, bianco e rosso. Il tutto all'interno di un disegno tondo;

Art. 3 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano espressa richiesta scritta di adesione e siano in regola con il pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione all'Associazione comporta l'adesione alle sue finalità statutarie, collaborando alla realizzazione degli scopi associativi secondo le proprie capacità e le proprie disponibilità.

Ogni socio:

- a) deve impegnarsi a tenere comportamenti ispirati alla massima correttezza e lealtà nei confronti degli altri soci dell'Associazione;
- b) è tenuto al rispetto della legge, delle norme statutarie e regolamentari;
- c) è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente dell'Associazione il sopraggiungere di eventuali situazioni che comportino la perdita dei requisiti per far parte dell'Associazione.

Art. 4 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio dell'Associazione si perde nei seguenti casi:

- dimissioni;
- perdita dei requisiti necessari per la qualità di socio, come indicati nell'art. 3;
- espulsione, a seguito di un procedimento disciplinare inflitto dall'Associazione;
- riporto di condanne penali di qualsiasi grado;
- decesso;
- scioglimento dell'Associazione.

Le dimissioni hanno effetto immediato e devono essere presentate per iscritto, indicando le motivazioni, al Presidente dell'Associazione.

La perdita della qualifica di socio comporta l'immediata decadenza da eventuali cariche ricoperte all'interno dell'Associazione.

Art. 5 – Finanziamento delle attività dell'associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro. L'attività dell'associazione può essere finanziata attraverso:

- a. contributi volontari degli associati, degli affiliati o di terzi, inclusi lasciti, donazioni e liberalità;

- b. ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione:

- l’Assemblea dei soci
- il Presidente
- il Vice presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato Tecnico Scientifico
- il Tesoriere

Art. 7 – L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

In particolare:

- individua le linee programmatiche delle attività dell’Associazione secondo le direttive dell’Associazione stessa;
- elegge il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente ove richiesto e gli altri membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Scientifico;
- delibera in merito al conto annuale preventivo e al rendiconto consuntivo;
- modifica lo statuto sociale;
- delibera in merito alle proposte di modifica dello Statuto dell’Associazione.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di impedimento, dal membro del suo Consiglio Direttivo più anziano di età di iscrizione. L’avviso di convocazione è inoltrato ai soci per posta o via e-mail o sms almeno 3 giorni prima dell’Assemblea e deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti oggetto di delibera.

Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea almeno una volta ogni anno e comunque su richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo e su richiesta scritta di almeno 1/5 degli associati. In questi ultimi due casi, la richiesta di convocazione, con l’ordine del giorno degli argomenti da porre in discussione, deve essere inoltrata al Presidente il quale provvede in modo che l’Assemblea abbia luogo entro 20 giorni.

La presidenza dell’Assemblea dei Soci è assunta di regola dal Presidente dell’Associazione, salvo diversa delibera dell’Assemblea stessa; in caso di impedimento del Presidente assume la presidenza dell’Assemblea il Vice Presidente, ove nominato, identificato nel membro del Consiglio Direttivo più anziano di iscrizione.

L’Assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo annuale è convocata ogni anno entro il mese di aprile.

L’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni tre anni, salvo i casi di sostituzione del Presidente più avanti previsti (impedimento e sfiducia).

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione. Le norme statutarie possono essere modificate con il voto favorevole dei 2/3¹ dei soci dell’Associazione che abbiano diritto di voto al momento dell’Assemblea.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con la maggioranza qualificata dei 3/4¹ dei soci dell’Associazione che abbiano diritto di voto al momento dell’Assemblea.

Art. 8 – Il Presidente

Ha la legale rappresentanza dell’Associazione e fa parte del suo Consiglio Direttivo di cui convoca e presiede

¹ Arrotondato per difetto.

le riunioni. A lui compete l'attività di corretta tenuta della contabilità e predisposizione dei conti preventivo e consuntivo, nonché lo sviluppo di iniziative per la Raccolta Fondi.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e ne assume la presidenza salvo impedimento o diversa delibera dell'Assemblea stessa.

Concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo ad organizzare le attività dell'Associazione secondo i criteri fissati dall'Assemblea dei Soci e a realizzare in pratica le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente (se nominato) o dal membro con la maggiore anzianità di adesione all'Associazione, che assume anche la legale rappresentanza dell'Associazione ad interim; in caso di impedimento che si protragga oltre 90 giorni, il Vice Presidente (se nominato) o il membro con la maggiore anzianità di adesione all'Associazione provvede entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

In sede di approvazione del rendiconto annuale, un numero pari almeno ad $2/5^1$ dei soci può proporre mozione di sfiducia nei confronti del Presidente: la mozione di sfiducia si considera accolta quando abbia ottenuto il voto favorevole di $3/5^2$ dei soci dell'Associazione escluso il Presidente. Quando la mozione di sfiducia è accolta, nella stessa Assemblea si dà corso alle votazioni per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 9 – Il Vice presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente se nominato e da altri membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 11 membri, compreso il Presidente.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo sono decisi dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente o, in mancanza, del membro più anziano in termini di iscrizione all'Associazione con criterio discendente.

Il Consiglio Direttivo, può nominare un Tesoriere che, alternativo al Presidente, oltre a svolgere l'attività di corretta tenuta della contabilità e predisposizione dei conti preventivo e consuntivo, è delegato dal Direttivo allo sviluppo di iniziative per la Raccolta Fondi ed alla gestione delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Associazione.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti e sono valide se i votanti rappresentano almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo formula e realizza i programmi di attività dell'Associazione e ne gestisce l'ordinaria amministrazione.

A titolo esemplificativo:

- formula il programma dettagliato delle attività dell'Associazione e realizza ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi associativi nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- cura la corretta tenuta della contabilità e predispone i conti consuntivo e preventivo, tramite il Tesoriere a ciò delegato (se nominato);
- approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell'Associazione, nell'ambito della normativa statutaria;
- delibera l'ammissione dei nuovi associati che ne hanno fatto richiesta;

Art. 11 – Elezione del Presidente e dei Membri del Consiglio Direttivo

² Arrotondato per eccesso.

L'elezione del Presidente e degli altri Membri del Consiglio Direttivo avviene, in via ordinaria, nella medesima Assemblea ma con votazioni separate, a scrutinio segreto.

Per l'elezione del Presidente l'elettore può indicare un solo nominativo.

Viene eletto Responsabile il candidato che ottiene il maggior numero di voti rispetto ai votanti.

Per l'elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo, l'elettore può indicare un numero massimo di candidati pari al numero dei posti da ricoprire.

Vengono eletti Membri del Consiglio Direttivo, con unica votazione, i candidati che conseguono il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili.

Nel caso in cui un Membro del Consiglio Direttivo per qualsiasi motivo cessi dalla carica, il posto vacante viene assegnato al primo dei non eletti.

Art. 12 – Comitato Tecnico Scientifico

I compiti del Comitato Tecnico Scientifico sono:

- proporre al Consiglio Direttivo, per mezzo di un piano tecnico-scientifico, le linee di programma e di indirizzo e le attività associative da espletare.
- fornire risposte, relazioni e pareri su temi sottoposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità, insieme al Presidente, della gestione amministrativa e della politica finanziaria dell'associazione; presenta all'Assemblea degli iscritti il bilancio.

Art. 14 – Norme disciplinari

Il Consiglio Direttivo è anche responsabile di giudicare le infrazioni disciplinari commesse dai soci dell'Associazione. Le misure disciplinari applicabili sono:

- il richiamo;
- la sospensione;
- l'espulsione.

Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.

La sospensione (da 1 a 6 mesi) è inflitta per infrazioni che non comportino l'applicazione delle altre sanzioni previste e per commissione di atti già oggetto di procedimento disciplinare conclusosi con il richiamo.

L'espulsione è inflitta nei seguenti casi:

- svolgimento di attività gravemente contrastanti con gli interessi dell'associazione o con le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- indegnità morale: in particolare, appartenenza a società segrete o "contra legem" o comprovato svolgimento di attività illegali.

I provvedimenti di sospensione e di espulsione possono essere impugnati davanti all'Assemblea che, appositamente convocata, può revocare le sanzioni disciplinari inflitte, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto al voto.

Art. 15 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.